



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori:

Dott. Angelo Leuzzi	Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza	Giudice rel.
Dott. ssa Elisabetta Murru	Giudice

nella causa iscritta al n. r.g. 10016/2015 e promossa da

ADICONSUM, Associazione a difesa dei Consumatori e Ambiente - Sardegna nonché, individualmente, da **Alba Rosa Galleri, Simonetta Marcelli, Salvatore Satta, Angelo Dedola, Marialuisa Meloni, Pierluigi Pais, Elisabetta Zucca, Giovanni Frassetto, Mario Luigi Martinetti, Gianuario Muresu, Stefano Orecchioni, Ivan Corazza, Antonello Pippia**, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Franco Dore e Teresa Siciliano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Laura Sette , in Cagliari, via dante n. 186.

ATTORI

nei confronti di

ABBANO S.P.A., rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Ernesto Stajano e dall'Avv. Valeria Carbone del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo Studio dall'Avvocato Giuseppe Macciotta, Viale A. Diaz n. 29.

CONVENUTA



e nei confronti del

PUBBLICO MINISTERO

a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'associazione Adiconsum, Associazione a difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna, e, individualmente, i signori Alba Rosa Galleri, Simonetta Marcelli, Salvatore Satta, Angelo Dedola, Marialuisa Meloni, Pierluigi Pais, Elisabetta Zucca, Giovanni Frassetto, Mario Luigi Martinetti, Gianuario Muresu, Stefano Orecchioni, Ivan Corazza, Antonello Pippia,, hanno citato in giudizio, ai sensi dell'articolo 140 bis del D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 (Codice del consumo), la società Abbanoa sp.a., proponendo le seguenti domande:

“In via preliminare:

all'esito della prima udienza accertare e dichiarare con ordinanza la domanda ammissibile ai sensi dell'articolo 140-bis del Codice del Consumo per le ragioni specificate nell'espositi-va in fatto ed in diritto che precede e, di conseguenza, adottare i provvedimenti previsti dai commi IX e XI del suindicato articolo 140- bis, in particolare stabilire termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe nonché definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiederanno di aderire saranno inclusi nella classe o dovranno ritenersi esclusi dall'azione.

Nel merito ed in via principale:

Accertare e dichiarare che i proponenti e tutti gli aderenti, nei periodi indicati nella parte narrativa del presente atto hanno subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, da inadempimento contrattuale per la mancata fruizione dell'acqua "destinata al consumo umano" e per la violazione dei diritti che ad essi competono nella qualità di utenti del pubblico servizio, quali specificati nella medesima espositiva che precede e ritenuta, altresì e per quanto esposto in atto, anche la concorrente responsabilità extracontrattuale:



a) condannare Abbanoa S.p.A. ex art. 1218, 1226, 2043 e 2056 cod. civ. - o come meglio ritenuto - al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai proponenti e dagli aderenti liquidando gli stessi secondo le modalità specificate nell'espositiva che precede, in coerenza anche con il disposto di cui all'art. due, comma 461, l. 24 dicembre 2007 n. 244.

b) con interessi e maggior danno per la svalutazione della moneta da calcolarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita per i ristori da concretarsi in restituzione, a decorrere dalla data dei pagamenti e fino alla data di effettiva restituzione.

In via subordinata e salvo se del caso gravame:

Previe le declaratorie di cui sopra condannarsi Abbanoa S.p.A. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai proponenti e dagli aderenti liquidando gli stessi in via equitativa secondo il criterio omogeneo di calcolo che il Tribunale riterrà di giustizia e fermo il principio costituzionale di adeguatezza del ristoro.

Con vittoria di spese e competenze con distrazione, queste ultime, a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.

A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che il servizio idrico in favore degli utenti facenti parte del comune di Porto Torres non era stato assicurato dalla società Abbanoa S.p.A. in conformità agli obblighi contrattuali e alle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalla Carta del servizio, dato che, dal novembre del 2009 e sino al mese di ottobre 2015, l'acqua erogata era risultata insalubre e, dunque, non utilizzabile per il consumo umano.

Hanno precisato, in particolare, che “l'acqua che sgorga dai rubinetti è frequentemente torbida e maleodorante”, ed inoltre che, all'esito di specifici e reiterati controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene dell'ASL di Sassari dal 2009 al 2015, l'acqua non solo era spesso risultata torbida ma aveva anche evidenziato la non conformità di taluni parametri rispetto ai valori limite di cui alla tabella allegata al d.lgs 31/2001.

L'inadempimento risultava comprovato, secondo quanto dedotto dagli attori:



- dalle oggettive risultanze dei controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL di Sassari;
- dalle svariate ordinanze emesse, tra il 2009 ed il 2015, dal sindaco del Comune di Porto Torres, aventi ad oggetto il divieto di utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata;
- dagli accertamenti peritali espletati nel corso del procedimento cautelare promosso nell'anno 2014 avanti al Tribunale di Sassari dal Comune di Porto Torres, dall'Associazione "Civiltà e progresso" e da alcuni cittadini, nell'ambito del quale l'ausiliario nominato dal giudice, nella propria relazione, aveva riferito, all'esito della campagna di campionamento effettuata dal 26 novembre 2014 al 17 dicembre 2014, che *“devono essere considerati non conformi i valori relativi ai parametri alluminio e manganese del campione prelevato il 26/11/2014 presso il punto di prelievo di via Liguria”; mentre in alcuni casi sono stati determinati valori di alluminio prossimi al valore limite previsto dalla normativa vigente*".

Il consulente aveva poi evidenziato che, pur dovendo escludersi la sussistenza di situazioni di reale rischio per la salute, *"il superamento di un parametro dei limiti fissati nel D. Lgs 31/2001 comporti sempre un giudizio di non conformità dell'acqua erogata"*.

Con riferimento ai danni subiti in conseguenza del lamentato inadempimento, gli attori hanno precisato:

A) di aver subito un danno patrimoniale:

- per aver dovuto sopperire, nei periodi di vigenza delle ordinanze sindacali con le quali era stata vietata l'utilizzazione dell'acqua erogata dal gestore (a volte per tutti i tipi di consumo umano, altre volte per bere, altre volte per bere e cucinare), al fabbisogno proprio e delle proprie famiglie mediante l'acquisto di acqua presso la ordinaria rete commerciale;
- per essere stati costretti, nei periodi in cui non risultava vietata l'utilizzazione, a fare uso di maggiori quantitativi dell'acqua di rete, poiché il fenomeno della colorazione anomala della stessa andava ad attenuarsi solo se l'acqua veniva lasciata scorrere dal rubinetto per un certo lasso di tempo, con conseguenti maggiori costi sia in relazione al consumo della risorsa



idrica, sia in relazione ai canoni di depurazione e fognatura, commisurati all'effettivo consumo.

B) di aver subito un danno non patrimoniale:

- in considerazione del timore di *“poter contrarre una qualche malattia in conseguenza dell'utilizzo dell'acqua di rete”* (p. 24 citazione);
- in considerazione del disagio derivante dalla frequente interruzione del servizio e dalla conseguente necessità di far fronte al fabbisogno proprio e delle proprie famiglie mediante l'acquisto di acqua presso la ordinaria rete commerciale;
- in considerazione della violazione del diritto di proprietà, rappresentando la regolare erogazione dell'acqua di rete un elemento incidente sul pieno godimento della proprietà sulla propria abitazione; rappresentando, inoltre, *“la lesione del diritto di proprietà dell'immobile destinato ad abitazione della famiglia un attentato al diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla libera e piena esplicazione delle abitudini di vita quotidiane in ambito domestico (Cass. n. 20927 del 16 ottobre 2015)”* (p. 26 citazione).

Nel costituirsi in giudizio, la società Abbanoa S.p.A., in via preliminare, ha eccepito:

1. la inammissibilità della domanda avversa per difetto dell'indispensabile requisito della omogeneità dei diritti posti a fondamento dell'azione;
2. la inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza.

In particolare, ha dedotto che la situazione sottoposta all'esame del Tribunale presentava chiari elementi di disomogeneità poiché:

1. le ordinanze sindacali contenenti il divieto di utilizzo dell'acqua ai fini alimentari - prodotte a sostegno della domanda risarcitoria formulata dai singoli ricorrenti- non avevano colpito indistintamente l'intera popolazione del territorio indicato in citazione, contenendo le stesse, nella maggior parte dei casi, il divieto di utilizzo dell'acqua a fini alimentari in circoscritte zone del comune di Porto Torres o addirittura in isole all'interno del perimetro comunale di Porto Torres (Asinara) in cui il servizio idrico non è gestito dalla convenuta;



2. le predette ordinanze sindacali, inoltre, non avevano il medesimo contenuto, essendo state emesse in relazione alla riscontrata o potenziale presenza di parametri di volta in volta differenti, ritenuti non conformi rispetto ai limiti indicati nel D.lgs 31/2001.

Pertanto, secondo la convenuta, risulterebbe evidente l'insussistenza del requisito della omogeneità, dato che, pur essendo la condotta contestata al gestore astrattamente suscettibile di colpire una pluralità di soggetti ad esso legati da rapporti contrattuali standardizzati, concretamente diverse si presenterebbero le situazioni dei singoli ricorrenti rispetto agli eventi dedotti come lesivi dei loro diritti contrattuali, e tali da implicare, dunque, una valutazione caso per caso.

Con riferimento poi alla inammissibilità della domanda in ragione della sua manifesta infondatezza, la convenuta ha contestato che potesse esserle addebitato un qualche inadempimento, dato che la non conformità rispetto ai parametri di legge, occasionalmente riscontrata nelle acque erogate nel territorio del comune di Porto Torres, erano riconducibili a circostanze indipendenti dalla competenza gestoria di Abbanoa, dipendendo piuttosto dalle condizioni di scarsa efficienza sia dal punto di vista strutturale che funzionale delle reti acquisite dal comune di Porto Torres.

Ed infatti, considerato che l'acqua fuoriusciva perfettamente a norma dagli impianti gestiti da Abbanoa, la circostanza che la risorsa sia talvolta giunta compromessa al punto di prelievo sarebbe, secondo la convenuta, ascrivibile, appunto, allo stato di vetustà delle reti idriche cittadine di Porto Torres e, conseguentemente, non riconducibile ad una responsabilità, neppure colposa, del gestore.

Quest'ultimo, peraltro, nelle more della realizzazione di interventi risolutivi finalizzati all'adeguamento delle reti, si era prontamente e costantemente adoperato per il ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua, ponendo in essere tutte le necessarie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed apportando tutti i correttivi di competenza (a es. lavaggio della rete idrica e spurgo delle condotte); attività che avevano consentito un rapido rientro a norma dei parametri dell'acqua erogata.



Secondo la convenuta, in ogni caso, l'acqua erogata nel territorio del comune di Porto Torres, nonostante sporadici episodi di non conformità, era sempre stata complessivamente idonea al consumo umano, come accertato dal consulente nominato nell'ambito del procedimento cautelare (R.G. 1522/2014) promosso innanzi il Tribunale di Sassari, dal comune di Porto Torres, dall'associazione Civiltà e Progresso nonché da alcuni utenti (ritualmente prodotto in atti dalla stessa parte attrice).

Il consulente, infatti, all'esito degli accertamenti espletati, aveva accertato che *"l'acqua erogata dal gestore nel Comune di Porto Torres, sulla base delle analisi effettuate, risulta essere complessivamente idonea al consumo umano"*.

La proposta azione di classe deve essere dichiarata ammissibile, essendo risultata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 140 bis codice del consumo e, in particolare, quello della omogeneità dei diritti dedotti a fondamento della stessa e della non manifesta infondatezza, requisiti oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

L'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di omogeneità pone il problema del significato da attribuire alla modifica normativa (introdotta con il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito con ulteriori emendamenti con la l. 24 marzo 2012, n. 27) con la quale l'originario requisito della identità è stato sostituito dal più ampio requisito della omogeneità dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'esperimento dell'azione di classe.

A) Il requisito della omogeneità

A parere del Collegio, la testuale modifica introdotta rende evidente l'intenzione del legislatore di espandere il più possibile l'ambito di applicabilità dell'istituto processuale dell'azione di classe, in maniera tale da assicurarne l'utilizzo, non solo con riferimento a identiche situazioni giuridiche soggettive, esattamente sovrapponibili l'una all'altra sia con riferimento alla *causa petendi* che al *petitum*, anche in termini quantitativi, ma altresì per la tutela di diritti soggettivi che, pur presentando una identica *causa petendi*, e pur implicando la risoluzione delle medesime questioni



giuridiche e di fatto, si differenzino poi con riferimento al *quantum*, determinabile, in concreto, in misura diversa, seppur attraverso un criterio comune a tutta la classe (o, come si dirà, a ciascuna delle sottoclassi individuate).

Tanto premesso in via generale, osserva il Collegio che nel caso in esame gli attori hanno chiesto identica tutela restitutoria e risarcitoria con riferimento a diritti sicuramente omogenei. I diritti azionati trovano, infatti, fondamento sulla medesima *causa petendi*, rappresentata dal (dedotto) reiterato inadempimento, da parte del gestore, delle obbligazioni sorte in seguito alla stipula di contratti seriali aventi ad oggetto la prestazione del servizio idrico nel territorio del comune di Porto Torres nel periodo ricompreso dal novembre 2009 all'ottobre 2015, servizio pubblico essenziale erogato in posizione di monopolio, secondo predeterminate condizioni standard e con parità di trattamento degli utenti, in conformità al disposto di cui all'art. 2597 cod. civ. .

In relazione ai suddetti contratti gli attori hanno lamentato il medesimo e reiterato inadempimento, verificatosi in relazione alle utenze ubicate nel territorio del comune di Porto Torres nel periodo temporale prima indicato (novembre 2009 – ottobre 2015), per avere il gestore ripetutamente violato l'obbligo, assunto con il contratto e altresì derivante dalla disposizioni normative vigenti, di assicurare l'erogazione di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalle disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana.

Ritiene il Collegio che non sia incompatibile con l'affermata omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive azionate il fatto che in talune circostanze l'inutilizzabilità dell'acqua erogata sia stata assoluta (inutilizzabilità per ogni tipo di consumo umano) mentre in altri casi sia stata relativa, non potendo la risorsa idrica essere utilizzata per taluni scopi (in particolare per bere), ma essendo comunque idonea in relazione ad altre tipologie di consumo umano (es. cucinare, lavare la frutta e la verdura, igiene personale, etc).

A ben vedere, infatti, tali differenziazioni riguardano la maggiore o minore gravità del medesimo e perdurante inadempimento, rappresentato sempre, come già detto, dalla violazione, in relazione ad un determinato ambito territoriale e in relazione ad un determinato arco temporale, del medesimo



obbligo di garantire l'erogazione di acqua idonea rispetto a tutte le tipologie di consumo umano, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge.

La somministrazione di acqua non utilizzabile per tutti o per alcuni consumi umani (a seconda della gravità dell'inadempimento verificatosi di volta in volta nell'arco temporale indicato in citazione) costituisce, dunque, una violazione contrattuale del gestore comune rispetto a tutti gli appartenenti alla classe e tale da generare in capo alla odierna convenuta il medesimo obbligo risarcitorio, quantificabile, in concreto, secondo un identico criterio che tenga conto, a seconda dei casi, della maggiore o minore gravità della lesione.

E pertanto, in relazione ai periodi in cui la lesione sia stata della massima gravità, per essere stata l'acqua erogata dal gestore inutilizzabile per tutte le tipologie di consumo umano, il *quantum* risarcitorio, determinato secondo il criterio comune a tutta la classe (o alla sottoclasse, come si dirà), sarà maggiore; mentre minore sarà nei casi in cui l'inadempimento e la conseguente lesione siano stati meno gravi, per essere stata l'acqua erogata inutilizzabile solo in relazione a taluni usi (il più delle volte per bere) e non per altri (cucinare, lavare le verdure etc).

Né appare legittimo, come vorrebbe la convenuta, far discendere dalla maggiore o minore entità del concreto risarcimento riconosciuto - quale conseguenza della maggiore o minore gravità dell'inadempimento via via verificatosi nel tempo (nel periodo indicato in citazione) - la negazione del requisito della omogeneità dei diritti azionati, essendo sostanzialmente unitario il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento e, quindi, comune a tutti gli appartenenti alla classe che abbiano subito l'inadempimento contestato.

Rispetto a tale unitario inadempimento (pur reiterato nell'arco temporale dal novembre 2009 all'ottobre 2015 e di maggiore o minore gravità a seconda del momento) le varie ordinanze sindacali di divieto totale o parziale di utilizzo dell'acqua appaiono del tutto ininfluenti, nel senso che dal loro diverso specifico contenuto non può farsi discendere, come vorrebbe la società convenuta, la prova della insussistenza del criterio della omogeneità.



Le ordinanze in questione, infatti, altro non fanno se non prendere atto dell'inadempimento già verificatosi e graduare, in ragione della maggiore o minore gravità dello stesso, il divieto di utilizzo dell'acqua erogata, al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica.

Il fatto, dunque, che dette ordinanze non abbiano tutte il medesimo contenuto, diversificato a seconda della riscontrata presenza di parametri di volta in volta differenti, e tali da pregiudicare quindi, a seconda dei casi, la totale ovvero parziale utilizzabilità dell'acqua, non ha alcuna rilevanza sull'ammissibilità della proposta azione di classe.

Ugualmente priva di rilevanza in relazione alla omogeneità dei diritti fatti valere è il fatto che l'inadempimento abbia riguardato, a seconda del periodo considerato (nell'arco temporale indicato in citazione), l'intero territorio del comune di Porto Torres ovvero solo alcuni quartieri, come risultante dalle ordinanze sindacali, ritualmente prodotte in giudizio. Anche la predetta differenziazione incide infatti unicamente sulla concreta riconoscibilità ad alcuni e non ad altri, all'esito dell'istruttoria, del risarcimento ovvero di una parte del risarcimento richiesto. E' dunque una questione che attiene al merito e non al giudizio preliminare sulla ammissibilità della domanda.

L'analisi della documentazione in atti e, in particolare, del contenuto delle ordinanze sindacali emesse in relazione ai vari episodi di criticità verificatisi nell'arco temporale indicato in citazione, le quali, come già detto, riscontrano la maggiore o minore gravità dell'inadempimento verificatosi di volta in volta nel periodo di riferimento, rende peraltro palese l'opportunità di raggruppare in tre distinte sottoclassi i diritti omogenei fatti valere con l'azione proposta (e che saranno fatti valere da coloro che aderiranno alla classe):

1. la sottoclasse costituita da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
2. la sottoclasse costituita da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua gravità



intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;

3. la sottoclasse costituita da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere.

L'individuazione delle suddette sottoclassi, pur non espressamente prevista dalle disposizioni normative in commento, non appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 140-bis cod. cons., dato che in relazione a ciascuna di esse è possibile "*definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi*".

Né appare appagante l'opzione interpretativa che fa derivare dalla diversa entità del risarcimento dovuto (conseguente, come già detto, alla maggiore o minore gravità delle violazioni verificatesi di volta in volta nel periodo temporale indicato in citazione) l'inammissibilità di un'unica azione di classe e la necessità di distinti procedimenti in relazione alle varie sottoclassi. Una tale lettura delle norme contrasta, da un lato, con la regola della economia processuale e, dall'altro, con la *ratio* della riforma, tesa a rendere il più agevole possibile la tutela dei diritti omogenei, nel rispetto del diritto di difesa della parte convenuta.

A tale proposito va ulteriormente ricordato come l'azione di classe sia stata introdotta (anche) per rafforzare e agevolare la tutela dei consumatori contro lo strapotere dell'impresa, fornendo ai primi uno strumento funzionale, tra l'altro, ad attenuare il forte squilibrio economico delle parti in causa.

Va ribadito, inoltre, come con la l. 24 marzo 2012, n. 27, introducendo il concetto di « omogeneità » dei diritti, il legislatore abbia inteso perseguire l'intento di « *rendere efficace l'azione di classe* » (così recita infatti la rubrica dell'art. 6, d.l. n. 1/2012, poi convertito con ulteriori emendamenti con la legge appena indicata), rendendo chiara la utilizzabilità della tutela di classe anche in assenza di identità tra le varie domande proposte dai consumatori.



In definitiva, è sufficiente ai fini della omogeneità, richiesta quale requisito di ammissibilità dell'azione di classe, che vi sia una « comunanza » di questioni, resa evidente dalla unicità della *causa petendi* e dalla analoga (ma non necessariamente identica) offensività prodotta in relazione ad una pluralità di utenti, essendo, invece, il più o meno grave pregiudizio sofferto in concreto dai singoli, in considerazione della maggiore o minore gravità dell'inadempimento, standardizzabile e circoscrivibile attraverso la individuazione di più sottogruppi (o sottoclassi) all'interno della classe.

Le specificità proprie di ciascuna sottoclasse ben potranno trovare adeguata considerazione nella fase della concreta liquidazione del danno, attraverso il criterio di calcolo individuato dal giudice proprio in considerazione della predetta specificità.

B) Il requisito della non manifesta infondatezza

La società convenuta ha formulato una seconda eccezione di inammissibilità, deducendo la manifesta infondatezza della domanda.

Anche la suddetta eccezione non merita accoglimento considerato che:

1. la convenuta non ha contestato i fatti materiali posti a fondamento della domanda, né la sussistenza in capo agli attori della legittimazione ad agire;
2. in relazione a detti fatti, indicati dagli attori a fondamento del dedotto inadempimento, la convenuta ha genericamente contestato che potessero comprovare una violazione delle regole contrattuali o di legge, ed ha dedotto come, in ogni caso, nessuna responsabilità potesse esserle ascritta, dovendo ricondursi alle precarie condizioni dell'acquedotto le cause delle anomalie riscontrate e poste a fondamento delle ordinanze sindacali in atti;
3. colui che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno provocato dall'inadempimento (come nel caso in esame) ovvero per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, competendo all'obbligato (nel caso in esame, al gestore del pubblico servizio) dimostrare di avere esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico ovvero, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., provare lo specifico



impedimento che abbia reso impossibile la prestazione e altresì dimostrare che l'impossibilità della prestazione non possa essere a lui imputabile;

4. il tema della valenza o meno, nello specifico, dei fatti dedotti (e non contestati nella loro materialità) a fondamento del contestato inadempimento, così come quello della effettiva assenza di responsabilità in capo dalla convenuta, non possono essere trattati in questa sede, costituendo il merito della domanda proposta, all'esito delle ulteriori prove offerte dalle parti.

Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere la sussistenza anche del requisito della non manifesta infondatezza della domanda.

Deve pertanto essere dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe proposta.

C) I criteri di inclusione nella classe

Ai sensi del comma 9 lettera a) dell'art. 140-*bis* citato, con l'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, il tribunale definisce *“i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione”*.

A tal fine, appare sufficiente osservare che nel caso in esame la classe, definita nel dispositivo della presente ordinanza, riguarda tutti i titolari di utenze idriche ABBANOVA nel territorio del comune di Porto Torres che nel periodo ricompreso tra il mese di novembre 2009 e la fine del mese di ottobre 2015 abbiano subito l'inadeguatezza del servizio idrico, per non aver garantito il gestore la fornitura di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalla disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana, e che in considerazione del lamentato inadempimento richiedano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

All'interno della predetta classe, sono individuabili le seguenti sottoclassi:

1. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua massima



- gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
2. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;
 3. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nel territorio del comune di Porto Torres e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere.

Le disposizioni relative al procedimento da seguire per lo svolgimento del giudizio di merito debbano essere riservate, in linea peraltro con quanto previsto dall'art. 140 *bis* comma 11 cod. consumo, a successiva ordinanza resa dal Collegio, quando si avrà il quadro completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni.

Considerato il limitato ambito territoriale nel quale sono ubicate le utenze i cui titolari sono potenzialmente interessati ad aderire alla presente azione, appare sufficiente che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, da effettuare entro il termine del 15 maggio 2017, consista:

- nella pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Cagliari, del numero del RAC, del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza per due volte sia nel quotidiano L'Unione Sarda che nel quotidiano la Nuova Sardegna; una prima volta tra il 10 e il 20 marzo 2017 e una seconda volta tra il 10 e il 20 aprile 2017;



- nell'affissione di copia integrale della presente ordinanza per 60 giorni nell'albo del comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 9, lettera b, cod. consumo, appare congruo assegnare il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità (15 maggio 2017), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo della parte attrice, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.

Deve infine essere fissata, sin da ora, l'udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio per la verifica degli adempimenti pubblicitari prescritti a pena di improcedibilità dell'azione e per la prosecuzione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara ammissibile l'azione di classe proposta;
2. dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti i titolari di utenze idriche ABBANOA nel territorio del comune di Porto Torres che nel periodo dal 27 novembre 2009 al 21 ottobre 2015 abbiano subito l'inadeguatezza del servizio idrico, per non aver garantito il gestore la fornitura di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalla disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana, e che in considerazione del lamentato inadempimento intendano richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
3. dispone, in particolare, che sono inclusi nelle sottoclassi articolate nella parte motiva e possono aderire alla presente azione tutti i titolari di utenze idriche ABBANOA nel territorio del comune di Porto Torres che nel periodo dal 27 novembre 2009 al 21 ottobre del 2015:
 - a) abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;



b) abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;

c) abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere;

4. dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, consista:

a. nella pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Cagliari, del numero del RAC, del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza per due volte sia nel quotidiano L'Unione Sarda che nel quotidiano la Nuova Sardegna; una prima volta tra il 10 e il 20 marzo 2017 e una seconda volta tra il 10 e il 20 aprile 2017;

- nell'affissione di copia integrale della presente ordinanza per 60 giorni nell'albo del comune di Porto Torres;

5. assegna il termine del 15 maggio 2017 per effettuare la pubblicità di cui al punto che precede;

6. fissa il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione della pubblicità (15 maggio 2017), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo della parte attrice, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.

7. dispone che la presente ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

a. alle parti;

b. al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis comma 9, lett. b) codice del consumo.

8. fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l'udienza del 16 novembre 2017, ore 11,39.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2016.



Il Giudice estensore

Il Presidente

